



Dott. Giovanni De Donno
Notaio

Numero 36909 del Repertorio
Numero 17438 della Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA
dell'Associazione "BLUESEA"
con sede in Veglie (LE)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di ottobre, in Maglie e nel mio studio, alla via Roma, n.109, alle ore dieci e minuti quindici.

Dinnanzi a me **Dottor GIOVANNI DE DONNO**, Notaio in Maglie ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Lecce, senza l'assistenza dei testimoni, non richiesti da me Notaio né dalla sottocostituita parte, fornita dei requisiti di legge,

E' COMPARSO

il signor **RUSSO Dario**, nato a Nardò il 24 gennaio 1971 e residente in Carmiano, alla via Monteroni, n.9, C.F.: RSS DRA 71A24 F842I, il quale interviene nel presente atto, oltre che in proprio, altresì nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della

Associazione "BLUESEA"

associazione non riconosciuta con sede in Veglie, alla via Giovanni XXIII, n.9, ove il comparente domicilia in ragione della carica, avente Codice Fiscale: 93072720753 e Partita I.V.A.: 04272570757, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Lecce con il numero LE-254232, costituita con atto pubblico a mio rogito del 7/5/2004, Repertorio nn.8758/2258, registrato a Maglie l'11/5/2004 al n.654, e avente durata illimitata.

Della identità personale del comparente io Notaio sono certo. Il costituito signor **RUSSO Dario**, nella espressa sua qualità, mi dichiara che in questo luogo ed in questo giorno è stata convocata per quest'ora l'Assemblea della predetta associazione, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

***)** Adozione integrale di nuovo statuto sociale al fine di renderlo conforme al D.Lgs. 3/7/2017 n.117 (Testo Unico degli Enti del Terzo Settore) con, in particolare:

- modifica della denominazione,
- trasferimento della sede legale,
- ampliamento delle finalità ed attività dell'associazione.

Il costituito signor **RUSSO Dario**, nella espressa sua qualità, mi richiede pertanto di voler verbalizzare nel presente atto le deliberazioni che l'Assemblea dell'associazione, qui costituita in prima convocazione, andrà a prendere nel corso della presente seduta.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio do atto di quanto segue. Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente Statuto, esso Presidente del Consiglio Direttivo signor **RUS- SO Dario**, il quale constata e dichiara quanto segue:

Registrato a Lecce
il 12/10/2020
al n. 18618 1T

a) l'avviso di convocazione è stato comunicato ai singoli soci in tempo utile ed in conformità a quanto disposto dal vigente Statuto sociale;

b) sono presenti, secondo l'accertamento dell'identità e legittimazione fattone da esso Presidente, tutti i soci, nella persona dei signori:

- Russo Dario, nel presente atto costituito;

- Torsello Antonio, nato a Berna (Svizzera) il 30 luglio 1971;

- Rolli Laura, nata a Campi Salentina il 23 marzo 1973;

c) è altresì presente l'intero Consiglio Direttivo, in persona dei signori:

- Russo Dario, Presidente;

- Torsello Antonio, Vice Presidente;

- Rolli Laura, Consigliere.

A cura del Presidente, la documentazione sulla convocazione dell'Assemblea e sulla sua regolare costituzione è posta agli atti dell'associazione.

Sussistendo pertanto tutte le condizioni richieste dalla legge e dal vigente statuto, il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea dei soci e, aprendo la seduta, passa alla trattazione dell'argomento posto all'Ordine del giorno.

Il Presidente illustra quindi all'Assemblea le ragioni di opportunità, e anche di necessità giuridica, che suggeriscono di procedere alle modifiche statutarie di cui all'ordine del giorno.

In particolare, evidenzia che, con l'intervento della nuova normativa sul "Terzo Settore", introdotta dal Decreto Legislativo n.117 del 3/7/2017, occorre procedere ad un adeguamento del vigente statuto alle nuove previsioni normative, e ciò al fine di consentire all'Associazione di essere iscritta nell'apposito Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e di godere conseguentemente di particolari benefici fiscali.

Il Presidente propone pertanto di adottare integralmente un nuovo statuto sociale, in linea con la nuova normativa dettata dal Decreto Legislativo n.117 del 3/7/2017.

In occasione di tali modifiche statutarie, il Presidente propone inoltre all'assemblea di procedere ad un ampliamento delle finalità ed attività dell'associazione, apertasi ultimamente a nuove opportunità di intervento sul territorio.

Il Presidente espone infine all'assemblea le ragioni di opportunità e di semplificazione logistica ed operativa che suggeriscono di procedere, in occasione delle modifiche statutarie sopra esposte, anche ad un trasferimento della sede sociale, da quella attuale in Veglie, alla via Giovanni XXI-II, n.9, alla nuova in Carmiano, nella Frazione Magliano, alla via Monteroni, n.9.

Il Presidente illustra quindi all'Assemblea le nuove norme che regoleranno la vita associativa, quali contenute nel nuovo testo di statuto proposto, soffermandosi, in particolare,

ad illustrare i seguenti punti:

*= la denominazione sociale è modificata in "BLUESEA FORMAZIONE" e ad essa si aggiungerà anche l'acronimo "ETS", una volta che l'associazione sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), attualmente non ancora istituito;

*= la sede è trasferita in Carmiano, nella Frazione Magliano, alla via Monteroni, n.9;

*= all'art.3 sono elencate le attività di interesse generale svolte in via principale dall'associazione, individuate nell'ambito di quelle elencate all'art.5 del Decreto Legislativo n.117 del 3/7/2017;

*= l'art.4 esplicita concretamente le modalità di svolgimento dell'attività associativa;

*= i requisiti dei soci, le modalità di ammissione e di cessazione del rapporto associativo, sono disciplinate negli articoli dal 7 (sette) al 14 (quattordici);

*= gli Organi sociali e le modalità del loro funzionamento sono disciplinati negli articoli dal 15 (quindici) al 30 (trenta), con la precisazione che, oltre all'Organo di Controllo, è disciplinata anche la figura del Revisore legale dei conti;

*= il patrimonio, l'esercizio sociale, il bilancio, i libri sociali, gli obblighi di pubblicità e trasparenza, il bilancio sociale e l'informativa sociale sono disciplinati negli articoli dal 31 (trentuno) al 37 (trentasette);

*= lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dei beni sono disciplinati nell'articolo 38 (trentotto), e, per quanto non espressamente previsto nello Statuto, l'art.39 (trentanove) prevede un rinvio al Codice civile e al Decreto Legislativo 117/2017.

Il Presidente procede all'illustrazione del nuovo testo dello Statuto sociale, composto da numero 39 (trentanove) articoli e predisposto dall'Organo Amministrativo, omettendone l'integrale lettura con l'espressa autorizzazione degli intervenuti tutti che dichiarano di averne già in precedenza preso visione. Tale nuovo testo di Statuto esibito, al presente atto si allega come parte integrante e sostanziale sotto la **lettera "A"**, controfirmato nei modi di legge, omessane da me Notaio la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a deliberare sull'argomento posto all'Ordine del giorno, approvando l'integrale nuovo testo dello Statuto associativo.

L'Assemblea dei soci, udita la proposta del Presidente, ricevuta illustrazione del nuovo testo dello statuto, dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti e quindi con il voto favorevole di tutti i soci attualmente costituenti l'intera compagine associativa, con votazione espressa per alzata di mano,

D E L I B E R A

*) Di approvare integralmente il nuovo testo dello Statuto associativo, proposto dall'Organo Amministrativo e al presente verbale già allegato sotto la lettera "A", redatto in conformità alle nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo n.117 del 3/7/2017, e in particolare:

- di approvare il conferimento all'associazione della veste giuridica di Ente del Terzo Settore;
- di approvare la modifica della denominazione sociale in "BLUESEA FORMAZIONE" con l'espressa previsione che tale denominazione sarà integrata con l'acronimo "ETS", una volta che l'associazione sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), attualmente non ancora istituito;
- di approvare il trasferimento della sede sociale in Carmiano, nella Frazione Magliano, alla via Monteroni, n.9;
- di approvare l'ampliamento delle finalità ed attività dell'associazione.

L'Assemblea, prima di allontanarsi, autorizza e delega espressamente il Presidente ad apportare al presente atto tutte le modifiche ed integrazioni che le competenti Autorità **tutorie** potranno richiedere, anche ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o in Albi o Elenchi diversi, ritenendo sin da ora per rato e valido l'operato dello stesso, senza bisogno di ulteriore atto di ratifica e conferma.

Esaurito l'ordine del giorno, poichè nessuno dei presenti chiede la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore undici.

Spese di atto a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che, a mia richiesta, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e lo sottoscrive con me Notaio alle ore undici e minuti cinque.

L'atto, dattiloscritto da me Notaio e completato di mio pugno, occupa di due fogli sette facciate scritte per intero e la ottava sin qui.

F.to: Russo Dario, Giovanni De Donno (vi è l'impronta del sigillo).



Dott. Giovanni De Donno
Notaio

STATUTO

dell'Associazione "BLUESEA FORMAZIONE"

* * * * *

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - È costituita, nel rispetto delle norme dettate dal Codice civile e dal D.Lgs.117/2017 (Codice del Terzo Settore), quale Ente del Terzo Settore, l'Associazione denominata

"BLUESEA FORMAZIONE"

in conformità agli artt.20 e ss. del D.Lgs 117/2017.

L'Associazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo "ETS" con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

L'Associazione ha sede legale in Carmiano, nella Frazione Magliano, alla via Monteroni, n.9. Eventuali istituzioni, soppressioni o modifiche delle sedi amministrative, scientifiche ed operative, o comunque di unità locali e uffici di rappresentanza, non comportano modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - L'Associazione "BLUESEA FORMAZIONE", più avanti chiamata per brevità "Associazione", è apartitica e apolitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di scopo di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

Finalità e attività

Art. 3 - L'Associazione opera esclusivamente per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore:

*= educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

*= formazione universitaria e post-universitaria.

In particolare, l'Associazione persegue esclusivamente finalità di formazione professionale, in presenza e/o a distanza, sia finanziata con fondi pubblici che finanziata autonomamente (cd. "corsi liberi"), nonché di orientamento professionale, dotandosi all'uopo delle strutture, macchinari, attrezzature e sussidi didattici opportuni e necessari. L'Associazione opererà prevalentemente nell'ambito delle seguenti macrotipologie formative: obbligo formativo, formazione superiore; formazione continua; formazione nelle aree dello svantaggio.

Art. 4 - L'Associazione, per la realizzazione dei propri scopi, potrà organizzare e svolgere: corsi di qualificazione, rivolti a giovani sprovvisti di qualifica professionale e ai giovani fino ai 18 (diciotto) anni di età per percorsi IeFP; corsi di specializzazione, di aggiornamento e perfezionamento, rivolti ai lavoratori occupati e disoccupati che intenda-

Allegato "A"

al n.17438

della Raccolta

no migliorare la propria preparazione, ivi compresi i quadri

del settore pubblico; corsi di qualificazione e di riqualificazione rivolti ai lavoratori disoccupati e precariamente occupati, che intendano conseguire una nuova e diversa qualificazione professionale, a qualsiasi livello; progetti speciali di qualificazione e riqualificazione rivolti ai lavoratori disoccupati, precariamente occupati o in cassa integrazione guadagni, che intendano conseguire una nuova e diversa qualificazione professionale, a qualsiasi livello, e programmi di sperimentazione da realizzare anche con l'intervento del Fondo Sociale Europeo; corsi di aggiornamento e/o riconversione del personale addetto alle attività di formazione professionale; corsi per apprendisti; corsi negli istituti di prevenzione e di pena; corsi per informatori socio economici; corsi per operatori del commercio, del turismo, dell'artigianato, dell'agricoltura; formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie; formazione continua in ambito sanitario attraverso l'organizzazione di attività formativo/scientifica e di tipo organizzativo congressuale ai fini del rilascio dei crediti ECM, corsi di perfezionamento e di specializzazione post-scuola secondaria superiore e post-universitaria, idonee a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro; corsi di preavviamento al lavoro per giovani disoccupati; ogni altra attività che sia destinata alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione ed all'orientamento professionale per qualsiasi finalità, compresa quella relativa agli operatori nel campo della cultura e dell'educazione permanente e quella conseguente a riconversione di attività produttive.

L'Associazione potrà anche svolgere attività di formazione rivolta a personale docente in ruolo presso le scuole pubbliche e/o private riconosciute del MIUR nei seguenti ambiti, come previsto dalla Direttiva 170/2016 e successive modificazioni:

AMBITI TRASVERSALI

1. Didattica e metodologie;
2. Metodologie e attività laboratoriali;
3. Innovazione didattica e didattica digitale;
4. Didattica per competenze e competenze trasversali;
5. Gli apprendimenti.

AMBITI SPECIFICI

1. Educazione alla cultura economica;
2. Orientamento e Dispersione scolastica;
3. Bisogni individuali e sociali dello studente;
4. Problemi della valutazione individuale e di sistema;
5. Alternanza scuola-lavoro;
6. Inclusione scolastica e sociale;
7. Dialogo interculturale e interreligioso;
8. Gestione della classe e problematiche relazionali;

9. Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale;

10. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

11. Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media;

12. Cittadinanza attiva e legalità;

13. Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti.

Potranno iscriversi ai corsi di formazione professionale i cittadini italiani e stranieri e gli apolidi in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento didattico.

Art. 5 - Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6 - Ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. In particolare, nell'ambito delle dette attività diverse, l'Associazione potrà svolgere attività di reclutamento e ricerca di personale in nome e per conto di aziende terze, attività di agenzia per il lavoro, attività di consulenza aziendale.

L'individuazione di ulteriori attività diverse sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestate l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art.6 D.Lgs. n.117/2017.

Ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 117/2017, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione potrà porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità alle linee guida adottate con apposito Decreto ministeriale.

Soci

Art. 7 - Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e inten-

dano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9 - Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 (sessanta) giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 (sessanta) giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10 - I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 (quindici) giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11 - La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte; tale recesso ha decorrenza immediata fermo restando l'obbligo di pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 (sessanta) giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12 - L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per libera scelta ed in modo personale, presta attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili (o i diversi limiti che dovessero in seguito risultare dalle modifiche normative), previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, i soci che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Sostenitori

Art. 13 - Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intra-

prese dall'Associazione.

Lavoratori

Art. 14 - L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Segretario del Consiglio Direttivo;
- e) il Tesoriere;
- f) l'Organo di Controllo, laddove eletto;
- g) il Revisore Legale dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. In deroga a quanto innanzi e nei limiti consentiti dalla vigente normativa, può essere corrisposto un compenso al soggetto incaricato della Revisione legale dei conti.

L'Assemblea

Art. 16 - L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente, che la convoca:

-) almeno una volta all'anno;
-) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
-) ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
-) quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17 - L'Assemblea è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza e la data dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi

o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18 - L'Assemblea ha i seguenti compiti:

-) discute ed approva il bilancio;
-) approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
-) definisce il programma generale annuale di attività;
-) procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
-) procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
-) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne determina l'eventuale compenso;
-) discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
-) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
-) delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
-) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
-) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
-) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
-) delibera su ogni altro argomento attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19 - L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati; in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti.

Art. 20 - Per le modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21 - Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

La maggioranza dei componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione a mezzo lettera anche consegnata a mano, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza e la data dell'avvenuta ricezione della convocazione.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza

dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

-) elegge tra i propri componenti il Presidente;
-) elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
-) elegge il Tesoriere e il Segretario;
-) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
-) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
-) predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
-) individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
-) predispone annualmente il bilancio d'esercizio o il rendiconto finanziario e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
-) predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
-) stabilisce le quote annuali dovute dai soci;
-) conferisce procure generali e speciali;
-) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
-) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
-) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
-) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
-) delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25 - In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pa-

gamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. Di fronte ai terzi, la presenza o la firma del Vice Presidente fa fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27 - Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità; allo stesso può essere conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28 - Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di Controllo

Art. 29 - Qualora siano superati i limiti indicati dall'articolo 30, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30 - Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art.6 del D.Lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art.3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33 - Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34 - Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35 - L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36 - Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37 - Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100.000 (centomila) euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito Internet o nel sito Internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (art. 14, comma 2, D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 38 - Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art.20, comma 2, dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

Norma finale

Art. 39 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali modifiche ed integrazioni.

F.to: Russo Dario, Giovanni De Donno (vi è l'impronta del sigillo).